



Proposta N. 30

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale

Registro Generale nr.134 del 12/02/2024

Oggetto:

Collocamento a riposo d'ufficio di un dipendente con profilo "Istruttore Amministrativo" - Area degli Istruttori per raggiunti limiti di età ordinamentale e limiti di servizio.

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi n. 1 con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, e Responsabile ad interim del Servizio n. 10 con Decreto n. 1 del 10.1.2024 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Conferimento di funzioni dirigenziali";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. x del 16.01.2024, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- lo Statuto del Comune;

Viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2024/2026";
- la L.53 del 08.03.2000 D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e successive ss.mm.ii.;

Vista la delibera di giunta Municipale n. 8 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 – ai sensi dell'art. 6 del DL. N. 80/2021, convertito con modificazione in Legge n. 113/2021";

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2015 ha sottolineato che il limite anagrafico ordinamentale per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni è fissato in 65 anni di età per la generalità dei dipendenti. Tale limite, che non è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, è stato oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) il quale, infatti, ha espressamente indicato che il limite ordinamentale dei 65 anni non può essere modificato dall'elevazione dei nuovi requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, introdotti dalla riforma previdenziale "Fornero" e *"costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*. La medesima circolare specifica anche che, solo nel caso in cui il dipendente al compimento dell'età ordinamentale (65 anni) non abbia già raggiunto un qualsiasi diritto a pensione, l'Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro per permettergli appunto di maturare i requisiti minimi per l'accesso alla pensione.

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita: "2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati."

Visto che con l'entrata in vigore delle menzionate modifiche, cristallizzate nella circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015, la nuova disciplina prevede la risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale di 65 anni; in particolare la Circolare n. 2/2015 della Funzione Pubblica ad oggetto "Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114" in particolare reca "il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici";

Visto che con nota in a.c. prot. 23484 del 29.11.2023 si comunicava al dipendente --- omissis... ---, assunto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale "Istruttore Amministrativo"- Area degli Istruttori assegnato ai Servizi 4 "Edilizia Privata e Suap" che dal 1 novembre 2024 verrà collocato a riposo, ai sensi dell'art.2 c. 5 D.L. n.101/2013, che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata e hanno raggiunto il limite di età ordinamentale (65 anni) previsto alla data di entrata in vigore della Legge c.d. "Fornero".

Rilevato che :

- il --- omissis... --- al compimento del 65° anno di età (19/06/2024) non risulta ancora maturare i requisiti suddetti e pertanto il rapporto di lavoro proseguirà al fine di raggiungere il primo diritto utile a pensione (pensione anticipata);

Considerato che :

- l'interessato alla data del 31/10/2024 avrà maturato il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 con conseguimento del relativo trattamento pensionistico dal giorno successivo alla cessazione.

- che l'anzianità contributiva alla data di cessazione sarà di 43 anni, 1 mese e 0 giorni presso il Comune di Collesalveti.

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla sua cessazione per raggiunti limiti di età ordinamentale e maturazione del diritto a pensione anticipata a far data dal 01.11.2024;

Visto:

- il d.l. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2015;
- l'articolo, 1, comma 239 della legge n. 228/2012;
- l'articolo 2, comma 5, del d.l. n. 101/2013;
- visto il D.L. 4/2019;
- il vigente CCNL del comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali e in particolare il vigente CCNL 06.07.1995 art. 27 ter il quale recita “1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età” e 27 quater il quale recita “1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto”;

DETERMINA

di disporre , per i motivi esposti in premessa e qui' interamente richiamati:

1. la risoluzione del rapporto di lavoro, per aver raggiunto i limiti di età ordinamentale ed aver maturato i requisiti per la pensione anticipata ex art.2 c. 5 D.L. n.101/2013 del --- omissis... --- ,dipendente a tempo indeterminato e pieno con profilo di “Istruttore Amministrativo”- Area degli Istruttori a far data dal **01.11.2024 (ultimo giorno di servizio il 31.10.2024)**;
2. di certificare che il suindicato dipendente, in base agli atti d'ufficio, alla data di cessazione dal servizio avrà maturato complessivamente 43 anni, 1 mese e 0 giorni utili ai fini del trattamento di quiescenza;
3. di incaricare l'Ufficio del Personale di trasmettere alla competente sede provinciale INPS – gestione ex INPDAP di Livorno la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio (IPS);
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Responsabile del Servizio 4 “Edilizia Privata e Suap”,
5. Di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
6. Di dare atto che la responsabilità del procedimento è attribuita al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio n. 1 “Segreteria Generale e Personale”, che dichiara l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 – come introdotto dalla Legge n. 190/2012.
7. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Servizio n. 10 “Segreteria generale e Personale”.

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo on Line.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 12/02/2024 al 27/02/2024.

Collesalveti, 12/02/2024

L'incaricato
NERI CLAUDIA